

IVA

Acquisti da non residenti: rimendi antichi a tempistiche inadeguate

di Francesco Zuech

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le nuove **tempistiche** per **gestire il reverse charge** in **modalità elettronica** sono chiaramente **inadeguate**.

È impossibile, soprattutto negli studi che si occupano della **contabilità per conto terzi**, gestire il tutto a getto continuo e al più tardi entro il **15 del mese successivo all'arrivo della fattura** (fornitore UE) o all'**effettuazione dell'operazione** (fornitore extra UE), come richiede l'[articolo 1 comma 3-bis, lettera b\), D.Lgs. 127/2015](#).

Nessuno poi, senza distinzione di latitudine, scampa all'incubo amministrativo degli acquisti effettuati attraverso le **note piattaforme** dagli altrettanto noti e anagrammati **“Shenzen”** (si chiamano tutti così).

Agli operatori più attenti non sfugge, infatti, che in tal caso il **termine per l'autofatturazione si ferma a miseri 12 giorni**.

Svanite anche le ultime timide speranze che da un decreto dal nome nobile (il Decreto semplificazioni) potesse arrivare (gli emendamenti c'erano) il **ripristino dei termini trimestrali** quanto meno per gli **acquisti**, non resta che fare i conti con la mesta realtà e “difendersi” usando la testa, ovvero, paradossalmente, la cara vecchia **carta**.

Proviamo a ragionare facendo sponda su quelle che sono le **posizioni distensive, quantomeno sul tema in analisi, della circolare AdE 26/E/2022**, dell'Agenzia delle entrate.

Integrazione e autofattura acquisti da NR

Dalla suddetta circolare emerge quanto segue:

- **non è obbligatorio assolvere gli adempimenti Iva** (integrazione delle fatture UE e autofatture dagli extra UE) **mediante la procedura di trasmissione dell'XML** (TD17, TD18 e TD19 a seconda dei casi), ma il **mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo comunicativo dell'esterometro** (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti (quando tempestivo e coerente nel contenuto) può **soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro**;
- la trasmissione dati (XML) delle operazioni passive **avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento** (cioè i 2 euro dell'[articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)) rimanendo però **“autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione”** (§ 2.10); in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di **tardiva trasmissione dei dati** delle operazioni passive non si concretizza **“in linea generale”** anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo **“rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero”**;
- per gli acquisti da extra UE è confermato che l'invio del file XML **può avere** (ma non è un obbligo) **effetto “sostitutivo”** costituendo ad ogni effetto l'autofattura articolo 17 comma 2 (§ 2.5 e § 2.6).

Acquisto interno di beni da fornitore extra UE identificato in IT (TD19)

Il *casus belli* a cui non scampa nessuno è quello degli **acquisti**, attraverso **le note piattaforme, da fornitore extra comunitario non stabilito ma identificato (già un gran lusso) con rappresentanza fiscale in Italia**.

In questi casi, **se il cessionario si è correttamente identificato come soggetto passivo**, le migliori piattaforme già indicano che l'operazione è **soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'[articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE](#)** (nostro articolo 17 comma 2) escludendo, pertanto, che per il cessionario si tratti di **importazione da documentare attraverso bolletta doganale e confermando l'obbligo di emettere autofattura** ai sensi dell'articolo 21, comma 5.

Tutto bene, quindi, se non fosse che detto acquisto (di cui spesso si scopre dell'esistenza solo analizzando gli estratti conto “bancari”) va ritualmente **autofatturato entro 12 giorni**. Il fatto stesso che il **pagamento della fornitura (solitamente tramite carta di credito) sia contestuale all'ordine (ipotizziamo il 15 luglio 2022) e antecedente alla consegna/spedizione (ipotizziamo il 17 luglio)** porta infatti a ritenere **non praticabile la (auto)fatturazione differita** e pertanto, laddove si voglia fruire dell'effetto sostitutivo offerto dall'XML e godere dell'ebrezza di eliminare la carta, **bisogna trasmettere il file entro 12 giorni dal suddetto pagamento** (nel nostro esempio entro il 27 luglio 2022).

In detti casi, infatti, il **d.d.t che documenta la consegna del pacco è evento più unico che raro e, anche fosse, la prassi** (circoalre 27/E/1975 e [circolare AdE 18/E/2014](#), parte II, quesito 1) **negare che l'eventuale d.d.t. successivo al pagamento dia spazio alla fruizione dei termini della fatturazione differita.**

A normativa vigente quindi (difficile sperare che l'AdE ritorni sui propri passi) non resta che operare "sottotraccia" e **generare anche la copia cartacea dell'autofattura** in modo da poter sostenere che **l'adempimento analogico (autofattura in unico esemplare** che, ricordiamo, **non va inviato a nessuno** e riporta la data del giorno di effettuazione) è **avvenuto nei rispetto dei termini previsti dalla disciplina Iva** (il 27 luglio con annotazione al più tardi entro il 15 agosto, *rectius* 22, ma con imputazione a luglio).

La **trasmissione del file XML TD19** compilata con il campo data 2.1.1.3 (si noti) **del giorno di effettuazione Iva (15 luglio 2022) sarà tempestiva fino al 15 agosto** (*rectius* 22) mentre risulterà tardiva – ma **sanzionabile solo con i 2 euro – se successiva.**

Così operando, in sostanza, viene **sopito il rischio di imbattersi nella più pesante sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997** per l'omessa/tardiva applicazione del *reverse charge* (da 500 a 20.000 euro, nella migliore delle ipotesi).

Rimane fermo, per completezza, che il **TD19 andrà trasmesso con l'Idfiscalelva estero del fornitore e non (pena lo scarto) con quello della sua partita Iva italiana.**

Acquisto da fornitore extra UE non identificato

Una **variante** rispetto al caso precedente, ma di più difficile interpretazione, riguarda il medesimo acquisto ma **da soggetto che non risulta però anche identificato in Italia.**

Laddove non risulti chiaro dalla documentazione che **il bene prima della consegna si trovava già regolarmente in Europa** (ad esempio perché consegnato dal fornitore residente del fornitore non stabilito) può essere opportuno – soprattutto se la fornitura supera il valore di **150 euro** per la franchigia dazi – ricorrere, se la merce non viene consegnata con il DAU (o equipollente), all'**importazione postuma** superando così il problema dell'autofattura e dell'esterometro.

In tal caso **l'Agenzia delle dogane fa pagare i dazi e l'Iva proponendo il ravvedimento di 51,60 euro** (1/5 di euro 258 ovvero del minimo previsto dall'articolo 318 del TULD), **fornendo le istruzioni per il versamento del tutto.**

Acquisto intracomunitario di beni (TD18)

Consideriamo il medesimo acquisto ma con la variante che il fornitore è **stabilito in Europa oppure è extracomunitario ma identificato in altro Stato membro.**

In tal caso le migliori piattaforme indicano che si tratta di **fornitura esente ai sensi dell'[articolo 138 della Direttiva](#)** ovvero di **cessione intracomunitaria**. In tal caso il **cessionario residente** può fruire tanto per l'adempimento Iva (integrazione) che per l'esterometro della medesima di tempistica e pertanto effettuare direttamente il **reverse elettronico attraverso l'invio del file XML (TD18) entro il 15 del mese successivo all'arrivo della fattura** (data – si noti – che va indicata nel campo 2.1.1.3 dell'XML).

Solo nel caso di mancato arrivo della fattura entro il **2° mese successivo alla spedizione il cessionario dove ottemperare** – entro il 15 del terzo mese - attraverso all'autofattura ex articolo 46 comma 5 (TD20) compilando il campo data con il **giorno di effettuazione**.

Rimane ferma, anche in detti casi, **l'opportunità di scindere l'adempimento Iva dall'esterometro** nel caso di invio dell'XML oltre i termini suddetti.

Acquisto di servizi (TD17)

Infine, anche per i **servizi generali** (vuoi da integrare vuoi da autofatturare) il **termine per applicare il reverse charge** collima con il **termine dell'esterometro** (articolo 21, comma 4, lettera c) e lettera d)) per cui – salvi i già analizzati accorgimenti per gli invii tardivi – si può procedere con **unico adempimento**.

Più attenzione va prestata, però, per gli **eventuali servizi speciali per i quali si ritorna al problema della tempistica immediata** (12 giorni) salvo non si disponga dell'idonea documentazione di cui parla [l'articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).